



COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino
(tel. 0124/512401 – FAX 0124/512900)

VERBALE n. 3/2017

**VARIANTE PARZIALE n. 5 AL PRGC DEL COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE,
[ai sensi dell'art. 17, comma 5 della LR 56/1977 e s.m.i.]**

**Verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (fase di
screening), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della DGR n. 25-2977 del
29/02/2016.**

PARERE TECNICO DI NON ASSOGGETTABILITÀ

L'Organo Tecnico presso l'autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18/01/2017, nelle persone dei Signori:

- Dott. Arch. **Gian Carlo PAGLIA** (Presidente) con competenze tecnico scientifiche nelle materie attinenti la tutela paesaggistica, la pianificazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale (Laurea in Architettura con competenze urbanistiche);
- Dott. **Daniele CHIUMINATTO** (Componente) con competenze tecnico scientifiche nelle materie attinenti la geologia e l'ambiente (Laurea in geologia);

riunitosi presso la sede municipale di Baldissero Canavese, il giorno 06.12.2017, alle ore 17,30 per esprimere il parere di competenza in merito all'oggetto,

PREMESSO CHE:

- il Comune di Baldissero Canavese è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con DGR n. 95-12994 in data 05/05/1987 e successiva 1a Variante Strutturale approvata con DGR n. 165-31012 del 06/12/1993 e modificato con tre successive Varianti Parziali, redatte ai sensi dell'art. 17 comma 7 della LR 56/77;
- è stato formalmente avviato l'iter della 5° variante parziale finalizzata a:
 - a. all'introduzione di un nuovo valore dell'altezza massima consentita nell'area produttiva A.I.1, in località Pasquina e, precisamente, dagli originali m. 10,50 a m. 13,50, rendendo la stessa omogenea a quanto già previsto nella limitrofa area A.I.2, avente la stessa destinazione produttiva;
 - b. all'introduzione del comma 8, all'art. 44.2, delle N.T.A. che testualmente recita: "La deroga ammessa per i volumi tecnici deve essere contenuta entro il limite del 20% del valore massimo di altezza consentita";
 - c. alla variazione della procedura di intervento, con l'introduzione del Permesso di Costruire Convenzionato in sostituzione del SUE originariamente previsto; ciò in ragione del fatto che il P.I.P. intercomunale, originariamente predisposto, è scaduto nei suoi termini di validità e che, per quel che

riguarda la porzione ricadente nel territorio di Baldissero Canavese, risulta quasi completamente attuato;

- sul territorio comunale sono presenti aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni, in particolare:
 - il tratto percorso dai torrenti Chiusella e Malesina e le relative sponde per una fascia di 150 m. ciascuna;
 - L'area della "Riserva naturale dei Monti Pelati e Torre Cives e il territorio di protezione esterna (core zone e buffer zone), proposta come SIC – con la sigla IT1110013, per la costituzione della Rete NATURALE 2000;
- il D.Lgs 152/2006 "Codice dell'ambiente" e s.m.i. dispone che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (fase di screening del procedimento di VAS) i piani e i programmi concernenti la pianificazione territoriale che determinano l'uso di piccole aree a livello locale (art. 6, comma 3, art.12);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27.09.2017, si adottava, in maniera congiunta (ai sensi del pt. j.1 della DGR n. 25-2977/2016) il progetto preliminare e il documento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
- con riferimento ai disposti dell'art.12 del succitato decreto e della DGR n.25-2977 del 29/02/2016, il Comune ha trasmesso, mediante P.E.C., con nota prot. n. 1150 del 10.10.2017, il "*Documento di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (fase di SCREENING)*", per la prevista fase di consultazione, ai seguenti Soggetti competenti in materia ambientale:
 - Assessorato allo Sviluppo Sostenibile e alla Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale;
 - ARPA Piemonte – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;
 - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
 - ASL TO4 – Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea;
 - SMAT S.p.A. – Società Metropolitana Acque Torino;
 - Società Canavesana Servizi S.p.A.;
 - Amministrazione del Comune di BAIRO;
 - Amministrazione del Comune di CASTELLAMONTE;
 - Amministrazione del Comune di STRAMBINELLO;
 - Amministrazione del Comune di TORRE CANAVESE;
 - Amministrazione del Comune di VIDRACCO;
 - Amministrazione del Comune di VISTRORIO;

CONSIDERATO CHE

- È trascorso il termine entro il quale i sopracitati soggetti e i Comuni in elenco avrebbero potuto esprimere parere ambientale (trenta giorni dalla trasmissione del "*Documento di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica*").

- All'Organo tecnico per la valutazione ambientale del Comune di Baldissero Canavese sono pervenuti i seguenti pareri:

- l'ARPA Piemonte, con propria nota prot. n. 92732 del 26.10.2017, ha espresso parere di **non** assoggettabilità della Variante alla VAS;
- la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Torino, con propria nota prot. n. 17221-34.19.01/17 del 09.11.2017, ha espresso parere di **non** assoggettabilità della Variante alla VAS, *evidenziando alcuni aspetti connessi alla tutela del paesaggio da tenere in considerazione nelle successive fasi dell'iter edilizio-urbanistico*;
- la Città Metropolitana di Torino, con propria nota prot. n. 132402/lb8 del 03.11.2017, ha espresso parere di **non** assoggettabilità della Variante alla VAS. *Tuttavia considerato che la documentazione presentata per la fase di verifica non risulta esaustiva in relazione alle problematiche ambientali riscontrate, si richiede che gli elaborati di progetto (Permesso di Costruire Convenzionato) approfondiscano i seguenti aspetti ambientali strategici di seguito elencati:*

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

- Nel successivo provvedimento – Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) – deve essere contenuta una verifica di compatibilità acustica degli interventi in previsione, da effettuarsi ai sensi della L.R. 52/2000. A tal proposito si ricorda che detta verifica deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (di cui all'art. 16 L.R. 52/2000 e D.G.R. 7 aprile 2010, n. 7-13771) e contenente adeguate specifiche tecniche atte a dimostrare la congruità dell'intervento rispetto alla zonizzazione acustica;

MITIGAZIONI/COMPENSAZIONI

- Si ricorda, con DCR n. 233-35836 del 0 ottobre 2017, è stato approvato il Piano Paesaggistico regionale, pertanto per seguire gli indirizzi dell'attuazione si suggerisce di sviluppare i temi di qualità progettuale, qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, qualora le previsioni fossero confermate, indirizzando gli interventi verso le guide ed i manuali seguenti, consultabili sul sito della Regione Piemonte: [...].

Tali manuali [...].

Infine, in merito alle mitigazioni ambientali, si dovranno specificare che :

- prima della realizzazione delle opere a verde (R.C. 50%), si suggerisce un'analisi agronomica dello stato di fatto e di progetto per individuare le specie arboree ed arbustive che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui si inseriscono;
- negli interventi di mitigazione che comportano la messa a dimora di specie vegetali non dovranno essere utilizzate le specie vegetali inserite nella "Black-List" approvate dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 e aggiornata con la D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016;
- dovrà essere garantita l'invarianza idraulica degli interventi di nuova realizzazione e la gestione dello smaltimento delle acque meteoriche, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;

- o le misure adottate per convogliare i deflussi delle acque meteoriche derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate non dovranno aggravare la situazione delle aree adiacenti;
- o la convenzione dovrà contenere indicazioni volte a favorire l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettono il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate, etc.);

Gli interventi previsti determinano in parte un consumo di suolo agricolo pregiato, classe II di capacità d'uso del suolo IPLA, si ritiene necessario, anche in considerazione della presenza nel PTC2 di una specifica norma sulle mitigazioni e sulle compensazioni (art. 13 NdA – direttiva), mantenere una superficie a verde sul confine est dell'area, a lato dell'area residenziale, per creare un'area a filtro tra le differenti destinazioni.

VALUTATO CHE

- In merito al parere della Soprintendenza, si ribadisce che tutte le necessarie autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. saranno ottenute in fase di progettazione dei singoli interventi, a valle del procedimento di Variante urbanistica;
- in merito al parere della Città Metropolitana, si ribadisce che:
 - la richiesta del titolo abilitativo sarà corredata da apposita valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico acustico competente;
 - il progetto deve massimizzare l'inserimento paesaggistico e ambientale delle previsioni nel contesto, in particolare devono essere previste superfici a verde sul confine est dell'area, verso le limitrofe residenze, devono essere impiegate essenze arboree e arbustive autoctone per le piantumazioni di mitigazione e pavimentazioni esterne idonee ad una corretta gestione delle acque meteoriche.

VISTI

- l'art.107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs n.267 del 18/8/2000);
- la parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la LR 56/1977 e s.m.i.;
- la LR 40/1998 e s.m.i.;
- la DGR n.25-2977 del 29/02/2016;
- la L.241/1990 e s.m.i.;
- la tipologia dello strumento urbanistico in oggetto;

a seguito di approfondito esame del "Documento di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (fase di SCREENING)", condividendo le considerazioni e le conclusioni del medesimo,

esprime parere di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, disponendo affinché le sopra riportate considerazioni degli Enti ambientali consultati siano recepite in fase di progettazione edilizia.

Si dà atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico ai sensi dell'art.12, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Baldissero Canavese, li 06 dicembre 2017

Il Presidente dell'Organo Tecnico

(Arch. Gian Carlo PAGLIA)




Il membro dell'Organo Tecnico

(Dott. Daniele CHIUMINATTO)



Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Claudio GIACHINO)

Allegati:

- Parere Città Metropolitana di Torino nota prot. n. 132402/lb8 del 03.11.2017;
- Parere ARPA Piemonte nota prot. n. 92732 del 26.10.2017;
- Parere Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Torino nota prot. n. 17221-34.19.01/17 del 09.11.2017.